

## **TI\_GERICHTE 11.1997.197 vom 9. Dezember 1998**

TI Tribunale d'appello, 1998-12-09, IT

Quelle: [https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti\\_gerichte\\_11.1997.197](https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_11.1997.197)

FR: TI\_GERICHTE 11.1997.197 du 9 décembre 1998

IT: TI\_GERICHTE 11.1997.197 del 9 dicembre 1998

### **Regeste**

Sentenza o decisione senza scheda

### **Erwägungen**

#### **E. 2**

Il Pretore ha escluso i presupposti dell'errore essenziale (art. 24 cpv. 1 CO), nel caso specifico, poiché l'attore non risultava aver inteso sottoscrivere una convenzione diversa da quella in oggetto. Il chiaro testo del contratto, la lucidità dell'interessato al momento della firma e le spiegazioni – ancorché brevi – del notaio prima della stipulazione inducevano a ritenere se mai ch'egli si fosse ricreduto, ma non denotavano alcun errore essenziale. Il Pretore ha escluso anche l'ipotesi del dolo (art. 28 cpv. 1 CO), non dimostrata e reputata per di più scarsamente credibile, il notaio avendo illustrato ai coniugi – seppure a grandi linee – la portata della convenzione, mentre l'attore appariva perfettamente in grado di intendere e di volere. Infine il primo giudice ha scartato l'eventualità del timore (art. 29 cpv. 1 CO), la quale non trovava riscontro agli atti e riusciva finanche poco attendibile, l'attore non potendosi dire atterrito per il semplice fatto che la moglie – medico di professione – gli avrebbe rifiutato assistenza terapeutica se egli non avesse firmato il contratto.

#### **E. 3**

Gli appellanti lamentano una valutazione unilaterale delle prove. Rimproverano al Pretore – in sintesi – di avere considerato solo la testimonianza del notaio rogante, trascurando che l'attore non era stato adeguatamente informato e non si rendeva conto dell'importanza della convenzione. Per converso la moglie aveva approfittato della sua età (86 anni) e influenzabilità, raggirandolo, tant'è che subito dopo la firma del contratto ha abbandonato il domicilio coniugale, lasciandolo in condizioni di salute miserevoli. Oltre a ciò fra le parti sussisteva profondo dissidio, al punto che nella parallela causa di stato lo stesso Pretore aveva avuto modo di ravvisare una grave turbativa coniugale già a un esame di mera verosimiglianza. In realtà – sostengono gli appellanti – l'attore non ha mai avuto l'intenzione di sottoscrivere una convenzione come quella in discorso ed è stato indotto a firmare della moglie, nel timore che se non lo avesse fatto sarebbe rimasto solo e senza cure. In siffatte circostanze la convenzione litigiosa non può ritenersi vincolante.

#### **E. 4**

Una convenzione matrimoniale non impegna la parte che l'ha firmata per errore, dolo o timore (art. 23 segg. CO), salvo che il trascorrere del tempo abbia sanato il difetto ( Hausheer/Reus-ser/Geiser in: Berner Kommentar, Berna 1992, n. 59 ad art. 182 CC). Quest'ultima evenienza non riguarda il caso in rassegna, ove il contratto è stato impugnato poco più di due mesi dopo la sua stipulazione. Il problema è di sapere pertanto se in concreto l'attore abbia avuto di mira un contratto diverso da quello al quale ha dichiarato di

consentire o dovesse presumere una condizione di fatto considerata come un necessario elemento del contratto secondo la buona fede nei rapporti d'affari (art. 24 cpv. 1 n. 1 e 4 CO), rispettivamente se sia stato indotto a firmare per dolo della convenuta (art. 28 cpv. 1 CO) oppure se abbia firmato per timore ragionevole causato dal fatto illecito dell'altra parte (art. 29 cpv. 1 CO), posto che il timore è "ragio-nevole" ove consista in un pericolo grave e imminente per la vita, la persona, l'onore o le sostanze proprie (art. 30 cpv. 1 CO).

## E. 5

La sentenza impugnata contiene solo generici richiami alle risultanze istruttorie, senza alcun accenno concreto alle deposizioni dei testimoni, tranne quella del notaio rogante. Nella misura in cui gli appellanti si dolgono di un sommario apprezzamento probatorio (art. 90 CPC), il gravame non manca dunque di buon diritto. Ciò non basta tuttavia per giustificare l'accoglimento del ricorso. In casi del genere, per vero, incombe alla Camera civile di appello – cui la causa è devoluta con pieno potere di cognizione – verificare se i fatti invocati dagli appellanti trovino conferma nel fascicolo processuale. a) Sentito come testimone, il notaio rogante ha dichiarato che i coniugi si sono presentati nel suo ufficio il 5 luglio 1994 per tramutare il regime di separazione dei beni in quello di comunione dei beni, che in tale occasione la convenuta ha ribadito di voler sottoscrivere un contratto in tal senso, che egli ha spiegato ai coniugi in termini semplici e molto succinti le conseguenze giuridiche ed economiche del nuovo regime, che i coniugi sono poi andati a bere un caffè (nell'attesa che si approntasse l'atto pubblico), firmando il rogito poco dopo. Il notaio ha soggiunto che quel giorno l'attore gli era apparso molto invecchiato, ma perfettamente lucido e consapevole di quel che faceva. Egli già lo conosceva, del resto, come una persona molto parsimoniosa, capace finanche di discutere le sue note professionali (verbali, pag. 5 seg.). b) Analogamente ha riferito il testimone \_\_\_\_\_, banchiere di fiducia dell'attore, il quale ha descritto quest'ultimo come un uomo "molto informato sulle questioni finanziarie", "molto pignolo", che decideva personalmente il da farsi e dava egli stesso le istruzioni (verbali, pag. 20). Il testimone \_\_\_\_\_ ha soggiunto altresì che l'attore desiderava essere tenuto costantemente al corrente di come andavano i suoi affari commerciali in Germania (rogatoria del 20 marzo 1996, 2° foglio). c) La testimone \_\_\_\_\_ ha raccontato di avere visitato l'attore l'11 giugno 1994 ad \_\_\_\_\_, trovandolo solo e in deplorevoli condizioni fisiche, tant'è che durante un successivo incontro con i coniugi ad \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_ - \_\_\_\_\_ a), il 20 giugno 1994, essa ha rimproverato la convenuta per avere lasciato il marito in simile stato. Essa ha soggiunto che il suo amico \_\_\_\_\_ ha poi avuto modo di appurare che l'attore non si era reso conto di quanto aveva firmato accettando la comunione dei beni, che in seguito a ciò era sorto un diverbio fra i coniugi, che proprio in seguito a tale scontro la convenuta se ne era andata e non aveva più fatto ritorno a casa. Da quel momento la testimone si è presa cura essa medesima dell'attore, ad \_\_\_\_\_, sino al febbraio del 1995, quando l'attore è stato portato via dai figli e lei non lo ha più rivisto (verbali, pag. 8 seg.). d) Il testimone \_\_\_\_\_ ha confermato che durante l'estate del 1994 la convenuta ha fatto solo fugaci apparizioni ad \_\_\_\_\_ e che dell'attore – in precarie condizioni di salute – si occupavano la predetta \_\_\_\_\_ insieme con la sorella \_\_\_\_\_ (verbali, pag. 14). Questa, sentita a sua volta come testimone, ha detto di essersi recata ad \_\_\_\_\_ nell'autunno del 1994, di avere trovato l'attore "in uno stato catastrofico" (trombosi fino al ginocchio, infiammazione alla vescica, difficoltà di deambulazione) e di averlo curato per nove mesi, finché i figli lo hanno portato con loro, accomiatando lei e la sorella (verbali, pag. 16). e) La testimone \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_, da parte sua, ha visto partire i coniugi da \_\_\_\_\_ quel mercoledì 5 luglio 1994 per andare a sottoscrivere il rogito dal dott. \_\_\_\_\_. L'attore, che appariva "veramente contento", "veramente in forma", le aveva detto che la comunione dei beni era una promessa di lui alla moglie. Nei giorni successivi i coniugi le sono apparsi tranquilli e i loro rapporti normali (verbali, pag. 18).

## E. 6

Nella misura in cui sostengono che l'attore, cittadino germanico, necessitava "sicuramente di un'approfondita spiegazione" sul regime della comunione dei beni, stipulata "in modo improvviso" (ricorso, pag. 3 seg.), gli appellanti disconoscono sia che il notaio ha nondimeno spiegato ai coniugi in termini semplici – seppure molto succinti – le conseguenze giuridiche ed economiche del nuovo regime, sia che l'attore medesimo riconduceva le sue intenzioni a una promessa verso la moglie. La firma della convenzione non è avvenuta dunque ciecamente né inopinatamente. Che in seguito l'attore si sia pentito del proprio agire discutendo con \_\_\_\_\_ è senz'altro possibile, ma ciò non dimostra che al momento di comparire davanti al notaio egli versasse in errore. Per di più il rogito notarile, con traduzione tedesca, è di immediata comprensione (anche per quanto riguarda lo scioglimento del regime convenzionale: clausola n. 5) e l'istituto della comunione dei beni esiste con notevoli similitudini anche in Germania (§ \_\_\_\_\_ segg. BGB; si veda, in particolare, il § \_\_\_\_\_ sullo scioglimento).

Nemmeno gli appellanti allegano del resto quale differenza decisiva rispetto al diritto svizzero avrebbe – per avventura – fuorviato l'attore, cui l'età avanzata e il fisico cagionevole non impedivano di dimostrarsi lucido e attento, come hanno riferito i testimoni (sopra, consid. 5a, 5b, 5e). Giovi ricordare che a norma dell'art. 24 cpv. 1 n. 1 e 4 CO l'errore è essenziale solo quando la parte in errore aveva di mira un contratto diverso dal quale ha dichiarato di consentire, rispettivamente quando l'errore concerne una determinata condizione di fatto che la parte considerava come un necessario elemento del contratto secondo la buona fede nei rapporti d'affari (le ipotesi figuranti ai n. 2 e 3 del cpv. 1 non attengono al caso concreto, né gli appellanti se ne prevalgono). Quale altro contratto l'attore intendesse firmare gli appellanti non dicono né è dato di capire: eventuali varianti di regime matrimoniale sono state bensì evocate dal notaio prima della separazione dei beni, ma non prima che fosse stipulata la comunione (verbali, pag. 4). Quanto all'ipotesi che l'attore abbia sottoscritto la comunione dei beni supponendo che la convenuta rimanesse sempre al suo fianco, come moglie o quanto meno come medico, l'illusorietà di una siffatta prospettiva non può considerarsi un errore essenziale. Ove il "necessario elemento del contratto" si riferisca a situazioni future, è dato errore essenziale solo qualora l'aspettativa sia sicura o, almeno, ragionevolmente certa (Schwenzer in: Kommentar zum Schweizerischen Privatrecht, OR I, Basilea 1996, n. 18 seg. ad art. 24 con numerosi rinvii di giurisprudenza). La durata di un rapporto affettivo è un fattore labile e ancora più imprevedibile è la durata di un mandato meramente terapeutico. Diverso è il caso, citato dagli appellanti, in cui un fidanzato aveva concesso un diritto di usufrutto alla promessa sposa (Rep. 1966 pag. 29); egli, difatti, poteva fare assegnamento in buona fede sulla prossima celebrazione del matrimonio. Un coniuge non può contare con certezza (né con quasi certezza), invece, sul fatto che il matrimonio duri fino alla morte. Ove l'attore avesse firmato la convenzione poi – come gli appellanti sembrano ammettere (ricorso, pag. 4 in fondo) – nella speranza di sanare il dissidio coniugale, l'aleatorietà del presupposto riesce addirittura palmare. Scorgere un errore essenziale in condizioni come quelle illustrate è fuori questione.

## **E. 7**

Gli appellanti asseverano per altro verso che l'attore è rimasto vittima di una manovra dolosa, di un raggio reso possibile dalla sua età e influenzabilità. Ora, un comportamento doloso nel senso dell'art. 28 cpv. 1 CO consiste nel prospettare fatti inveritieri o nel celare fatti veri (DTF 116 II 434). L'attore, come si è visto, era un uomo anziano e fisicamente malmesso, tuttavia non senile né particolarmente suggestionabile (sopra, consid. 5a, 5b, 5e). Quali fatti inveritieri gli sarebbero stati prospettati come autentici, rispettivamente quali fatti veri gli sarebbero stati occultati, gli appellanti non spiegano con chiarezza: prima essi affermano che la convenuta avrebbe contratto matrimonio solo per circuirlo, tant'è che lo ha abbandonato subito dopo la firma della convenzione (memoriale, pag. 4 seg.), poi sostengono che la convenuta ha falsamente assicurato la sua volontà di prestare cura e assistenza medica, salvo tornare al più presto dall'ex marito non appena ottenuto quanto voleva (pag. 10). In realtà nessun indizio permette di desumere che il matrimonio, il quale alla firma della convenzione litigiosa durava da cinque anni, fosse simulato: nessun elemento di prova legittima un'illazione simile, mentre l'istruttoria della causa di divorzio – cui genericamente si richiamano gli interessati – non è stata richiamata agli atti, né risulta essere stata congiunta con quella del processo in esame. Per quanto riguarda la asserita garanzia di assistenza medica e terapeutica, è possibile che in qualche modo la promessa dell'attore nei confronti della moglie (sopra, consid. 5e) si riallacciasse a un'aspettativa del genere. Nulla dimostra però che la convenuta abbia assicurato all'attore di prestare cure medico-sanitarie di durata vitalizia, tanto meno qualora i rapporti fra i coniugi fossero degradati in grave turbativa. Certo, gli appellanti sembrano partire dall'idea che, comunque fosse, al momento della firma le relazioni fra le parti erano già compromesse (memoriale, pag. 4 in fondo), sicché la firma della convenzione poteva avere solo il significato di gratificare la moglie per le cure che avrebbe prodigato al marito. Se non che, in caso di grave turbativa la firma della convenzione avrebbe anche potuto avere lo scopo – illusorio – di riavvicinare la moglie (ipotesi già accennata dianzi) e non si riconduce necessariamente a garanzie esplicite di assistenza geriatrica. È vero che il comportamento della convenuta desta serie perplessità, ove appena si consideri che nell'estate del 1994 – la firma della convenzione è del 5 luglio – essa ha ridotto la sua presenza ad \_\_\_\_\_ a fugaci apparizioni (sopra, consid. 5d). Ciò mette in dubbia luce i suoi reali fini, ma non basta a dimostrare che abbia indotto l'attore con false assicurazioni a sottoscrivere il contratto litigioso.

## **E. 8**

A prescindere da quanto sopra gli appellanti fanno valere che la convenuta ha in ogni modo minacciato l'attore, il quale a 86 anni temeva che rifiutando la firma della convenzione sarebbe stato abbandonato a sé stesso nella villa di \_\_\_\_\_, in gravi condizioni di salute. Come si è detto, il timore è "ragionevole" nell'accezione dell'art. 29 cpv. 1 CO ove configuri un pericolo grave e imminente per la vita, la persona, l'onore o le sostanze proprie (art. 30 cpv. 1 CO). Decisivo non è tanto sapere se nelle circostanze specifiche una persona ragionevole avrebbe avuto paura, quanto se nelle circostanze specifiche quella determinata persona è stata soggettivamente intimorita (Schwenzer, op. cit., n. 7 ad art. 30 CO). Che con le sue disponibilità finanziarie un uomo come l'attore potesse garantirsi qualsiasi assistenza, come argomenta il Pretore (sentenza, pag. 6), non è quindi determinante, perché i requisiti dell'art. 29 cpv. 1 CO vanno apprezzati dal profilo soggettivo, non oggettivo. Ciò premesso, rimane il fatto che la paura dell'attore rimane una semplice affermazione degli

appellanti. Intanto perché al momento in cui ha firmato il contratto egli non versava in gravi condizioni. Come risulta dal certificato medico agli atti (doc. 4), egli non godeva di una salute ineccepibile, ma non era in pericolo di vita, sicché mal si intravede come potesse – anche solo soggettivamente – paventare rischi gravi e imminenti per propria incolumità ove si fosse rifiutato di firmare. Per di più, l'ipotesi del timore è smentita dalla circostanza che il giorno della firma l'attore appariva “veramente contento”, e non perché si liberasse da un pericolo imminente, ma perché poteva adempire una promessa nei confronti della moglie (consid. 5e). Tant'è che paure, turbamenti o ansie non sono stati ravvisati neppure dal notaio rogante (consid. 5a). Anche su questo punto l'appello manca pertanto di consistenza.

## **E. 9**

Infine gli appellanti criticano l'indennità di fr. 1 500 000.– a titolo di ripetibili che il Pretore ha assegnato alla convenuta, sottolineando che per un dispendio di tempo pari a un centinaio di ore il legale della controparte non può esporre un onorario superiore a fr. 80 000.–. Riconoscendo una somma quasi venti volte superiore, il primo giudice sarebbe caduto nell'eccesso di apprezzamento. a) La giurisprudenza ha già avuto modo di rilevare che entro i minimi e i massimi delle tariffe applicabili in materia di spese e ripetibili il primo giudice fruisce di ampio potere di apprezzamento, censurabile solo per eccesso o per abuso (I CCA, sentenza del 18 aprile 1985 in re GMS, consid. 8; sentenza del 1° febbraio 1996 in re A., consid. 3). Ciò vale a maggior ragione in tema di ripetibili, la tariffa dell'Ordine degli avvocati essendo per il giudice meramente indicativa (Cocchi/ Trezzini, CPC annotato, Lugano 1993, n. 3 ad art. 150 CPC). Ripetibili, nondimeno, sono unicamente le spese indispensabili causate dal processo, cui si aggiunge un'equa indennità per onorari di patrocinio (art. 150 prima frase CPC). Il risarcimento di ogni spesa e danno incontrato o subito dalla parte vincente a motivo dell'indebita lite può essere imposto al soccombente solo ove costui abbia agito con manifesta ingiustizia (“responsabilità aggravata”: art. 152 cpv. 1 CPC). b) In qualsiasi pratica avente un valore determinato o determinabile l'onorario dell'avvocato è fissato, giusta l'art. 9 cpv. 1 TOA, secondo determinate percentuali del valore litigioso. Nella fattispecie le parti si sono date atto all'udienza preliminare che il valore litigioso è di “almeno 50 milioni di franchi”. In mancanza di dati più precisi non rimane che fondarsi su tale importo. Ora, per una causa ordinaria avente un siffatto valore il noto art. 9 cpv. 1 TOA prevede onorari compresi fra il 3 e il 6% del valore stesso. Il Pretore ha verosimilmente applicato l'aliquota minima del 3% (la sentenza non dà alcuna motivazione sull'ammontare delle ripetibili), ottenendo un risultato di fr. 1 500 000.–. In realtà il calcolo dell'onorario non si esaurisce in questi soli termini. c) Giusta l'art. 11 cpv. 1 TOA “per pratiche di esiguo valore che hanno richiesto un cospicuo dispendio di tempo e nei casi di valore elevato ma che hanno richiesto un impegno limitato” – come pure in altre eventualità che non riguardano la fattispecie – l'onorario dell'avvocato è stabilito tenendo conto non solo del valore litigioso (come dispone l'art. 9 cpv. 1 TOA), ma anche del dispendio orario. In circostanze del genere il Consiglio di moderazione fa capo alla formula  $O = 2 \times Ov \times Ot$  dove O è l'onorario da determinare, Ov l'onorario secondo il valore e Ot l'onorario a tempo (Bollettino dell'Ordine degli avvocati n. 1, pag. 15). L'onorario a tempo è calcolato in base a una remunerazione minima di fr. 150.– l'ora (art.

## **E. 10**

La convenuta insta anche in questa sede, per vero con tono inutilmente polemico, affinché il comportamento processuale degli appellanti sia dichiarato temerario nel senso dell'art. 152 CPC. La domanda va respinta già per il fatto che l'appello merita parziale accoglimento,

anche se in misura ridotta. Oltre a ciò, la responsabilità aggravata dell'art. 152 cpv. 1 CPC presuppone che la parte agisca "con manifesta ingiustizia", ovvero con sconsiderata arditezza o inammissibile leggerezza. Temerario è, ad esempio, il comportamento di un attore che proceda in giustizia già disponendo di una sentenza sfavorevole su un oggetto identico ( Cocchi/Trezzini, op. cit., n. 6 ad art. 152 CC). Il ricorso degli appellanti si rivela infondato, ma non offende palesemente il senso di giustizia. Non integra pertanto gli estremi dell'art. 152 cpv. 1 CPC.

#### **E. 11**

Gli oneri processuali del pronunciato odierno seguono la vicendevole soccombenza (art. 148 cpv. 2 CPC). La tassa di giustizia, che di per sé consisterebbe nella metà di quella fissata dal Pretore (art. 24 lett. a LTG), va adeguatamente moderata per tenere conto dei principi della proporzionalità e dell'equivalenza che in virtù del diritto federale informano tutte le riscossioni tributarie. Anche gli emolumenti giudiziari devono mantenersi perciò in un rapporto ragionevole con la complessità della causa e con l'impegno chiesto al tribunale (DTF 120 Ia 175 consid. 4). Le ripetibili si attengono al disposto dell'art. 17 cpv. 1 TOA. Quanto al grado di soccombenza, gli attori escono perdenti su tutta la linea, tranne per quanto concerne le ripetibili di prima sede, al cui riguardo il gravame è fondato nel principio e quasi interamente sull'ammontare. Ciò posto, si giustifica per equità di porre a carico della convenuta un ventesimo degli oneri complessivi e di ridurre conseguentemente le ripetibili di appello. Per questi motivi, vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria, pronuncia: 1. L'appello è parzialmente accolto, nel senso che il dispositivo n. 2 della sentenza impugnata è così riformato: La tassa di giustizia di fr. 300 000.– e le spese, da anticipare da \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_ e \_\_\_\_\_ in solido, sono poste solidalmente a carico di questi ultimi, i quali rifonderanno ad \_\_\_\_\_, sempre con vincolo di solidarietà, fr. 100 000.– complessivi per ripetibili. Per il resto la sentenza impugnata è confermata. 2. Gli oneri processuali, consistenti nella tassa di giustizia e nelle spese di complessivi fr. 50 000.–, da anticipare dagli appellanti in solido, sono posti per un ventesimo a carico di \_\_\_\_\_ e per il resto solidalmente a carico di \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_ e \_\_\_\_\_, i quali rifonderanno ad \_\_\_\_\_, sempre con vincolo di solidarietà, fr. 30 000.– per ripetibili ridotte. 3. Intimazione: – avv. \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_; – avv. \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_; – \_\_\_\_\_, Starnberg (\_\_\_\_\_).

Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Locarno Campagna. Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello La presidente \_\_\_\_\_ La segretaria \_\_\_\_\_